



MARCELLO FOCOSI
NOTARO

Repertorio n. 14293

Raccolta n. 6986

**ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di febbraio

(19 febbraio 2021)

in San Casciano in Val di Pesa, via Roma n. 44, nel mio studio secondario.

Avanti a me dottor Marcello Focosi, Notaio in Firenze, con studio in viale del Poggio Imperiale n. 32, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- **MARCO POLI**, nato a San Casciano in Val di Pesa (FI) il 10 aprile 1962, domiciliato per la carica ove in appresso, non in proprio, ma in rappresentanza, quale Governatore della "**ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**" (nel prosieguo anche semplicemente "Arciconfraternita"), con sede in San Casciano in Val di Pesa, piazzetta Simone Martini n. 4, codice fiscale 80002950485, partita iva 01751230481, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana in data 4 maggio 2012 al n. 833, ONLUS di diritto in quanto associazione di volontariato iscritta nel relativo registro con decreto del Presidente della giunta Regionale della Toscana in data 26 settembre 1994, al n. 1106.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

premess

i) che con verbale ai miei rogiti in data 30 ottobre 2020, rep. n. 14051, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 18 novembre 2020, al n. 41084, l'assemblea degli associati ha deliberato l'adozione di un nuovo testo di statuto associativo onde adeguarlo alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore;

ii) che, effettuato il deposito di tale statuto presso i competenti uffici della Regione Toscana, quest'ultima con comunicazione in data 19 gennaio 2021, prot. n. A00GRT/0020531/A.100.10.10, ha richiesto i seguenti chiarimenti e rilievi:

** con riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo, agli articoli 17 e 31 risulta rispettivamente che "i fratelli...acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria" e il diritto di elettorato passivo "almeno due anni dalla data di iscrizione" ciò non è in linea con l'articolo 24, comma 1 del Codice del Terzo Settore, che prevede il periodo minimo di iscrizione pari a tre mesi ai fini dell'esercizio del diritto di voto: in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati il termine per l'esercizio dei diritti di socio potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato ma non aumentato, non trattandosi di norma derogabile in peius nei confronti dell'associato, secondo quanto esplicitato dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 27/12/2018";*

iii) che lo statuto sociale approvato prevede all'articolo 52 (cinquantadue) che "il Governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell'Arciconfraternita di Misericordia";

**Registrato a Firenze
in data 25/02/2021
al numero 7811
euro 0,00**

iv) che onde adeguarsi ai rilievi mossi, è intenzione del Governatore apportare allo stesso le modifiche e/o integrazioni richieste o suggerite dalla Regione Toscana, come da sua comunicazione in data 19 gennaio 2021, sopra meglio citata.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, Art. 1) Il signor **Marco Poli**, nella sua qualità di Governatore della **"ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA"** giusto il disposto dell'art. 52 (cinquantadue) dello statuto sociale, volendo uniformare lo statuto stesso ai rilievi mossi dalla Regione Toscana in sede di approvazione, quali meglio indicati alle superiori premesse, dichiara di modificare gli articoli 17 (diciassette) e 31 (trentuno) dello statuto sociale, nelle sole parti evidenziate in grassetto, del seguente tenore letterale:

"Articolo 17

Gli aspiranti fratelli attivi sono coloro che intendono far parte della categoria dei fratelli attivi. L'aspirantato ha la durata di sei mesi di servizio, al termine del quale gli aspiranti fratelli attivi passano alla categoria dei fratelli attivi. Il passaggio è automatico salvo motivata delibera di diniego del magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio preghiera ed anonimato. Gli aspiranti fratelli attivi partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

*I fratelli attivi sono coloro che compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. **Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, e acquistano diritto di elezione dopo tre mesi di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.***

I Soci ordinari sono coloro che si riconoscono nei valori ispiratori della Confraternita, sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano a versare la quota annuale che sarà stabilita dal Magistrato. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Soci perpetui sono coloro che si riconoscono nei valori ispiratori della Confraternita, sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano al versamento di un'unica quota stabilita dal Magistrato. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita non partecipando agli organi sociali della stessa.

Tutti gli iscritti alle categorie sopra citate hanno diritto di partecipare all'assemblee con voto deliberativo e di elezione attiva e passiva purché abbiano raggiunto la maggiore età ad eccezione del sostenitore non socio.

"Articolo 31

Il Magistrato è composto da undici Confratelli nominati dall'assemblea; partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con voto deliberativo. Nella prima riunione di insediamento del Magistrato vengono attribuite le seguenti cariche:

- 1) Governatore;*
- 2) Vice Governatore;*
- 3) Segretario;*

4) Amministratore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi dalla data di iscrizione all'Arciconfraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono eleggibili nel Magistrato i Confratelli contemporaneamente eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore o nominati come componente l'Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dell'Arciconfraternita, i parenti o affini entro il IV grado, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Sono invitati, con voto consultivo, i Confratelli che ricoprono le seguenti cariche:

- a) *Il Provveditore alla Chiesa;*
- b) *Il Presidente del gruppo Fratres;*
- c) *Il Presidente del U.O. di protezione civile;*
- d) *Il Presidente del gruppo giovanile " Gemme "*

Il Provveditore alla Chiesa è nominato dal Magistrato su proposta del Correttore con compiti di mantenere gli arredi sacri, curare feste, riti e ricorrenze religiose, curare la conservazione dei documenti, arredi fissi e mobili."

Il testo dello statuto sociale, comprensivo delle intervenute modifiche, quale testo si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, verrà depositato presso gli uffici competenti per la necessaria approvazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura delle parti scritte dell'allegato.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 5, dell'art. 82, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), atteso che:

- il presente atto costituisce atto modificativo di precedente verbale mediante il quale si era provveduto ad adeguare lo statuto sociale di associazione avente ad oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, alla normativa in tema di Terzo Settore (di cui in appresso);
- che tale modificazione si è resa necessaria in conseguenza dei rilievi mossi agli adeguamenti statutari già approvati da parte delle competenti autorità amministrative;
- che tale adeguamento, nel suo complesso, trova la sua esclusiva ragione giustificatrice nell'introduzione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), sopra meglio citato;
- di riconoscere che le disposizioni tributarie richiamate (art. 82), per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, trovano immediata applicazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia in pagine sette oltre la presente di tre fogli e da me letto al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e quaranta.

F.to Marco Poli

F.to Marcello Focosi Notaio

Sigillo

E' copia composta di un foglio, in conformità all'originale e al suo allegato
muniti delle prescritte firme, che si rilascia ad uso di **Legge**.

Firenze, **li**



MARCELLO FOCOSI
NOTAIO

Allegato "A" atto del 19 febbraio 2021 Rep. n. 14293 Racc. n. 6986
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
Statuto della Arciconfraternita di Misericordia
di San Casciano in Val di Pesa

PREMESSA

Nell'anno 1631 sorse in San Casciano Val di Pesa una congregazione religiosa che aveva come scopo principale l'assistenza agli infermi e la sepoltura dei morti; e che prese il nome di San Francesco Saverio. Dopo la soppressione, nell'anno 1792 si fuse con la locale Compagnia dei Battilani che già operava sul territorio con gli stessi scopi caritativi fin dall'anno 1610. I Confratelli delle due congreghe decisero di chiamare la nuova Compagnia Misericordia. Si ispirò alla Misericordia madre di Firenze, alla quale si affiliò nell'anno 1825.

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che " ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1

E' costituita in San Casciano in Val di Pesa l'Associazione dal titolo "ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - ODV", con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Diocesi di Firenze. Venera come sua speciale patrona la Beata Vergine del Rosario, compatroni San Rocco e S. Tobia.

Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS") l'associazione adegua la propria disciplina a quella degli enti del terzo settore di cui al richiamato D.lgs. ed assume la seguente denominazione "ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - ODV - ENTE TERZO SETTORE" in forma abbreviata "ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - ODV - ETS" e solo da allora potrà essere usato negli atti e nella corrispondenza.

Articolo 2

La Misericordia di San Casciano in Val di Pesa è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3

La Misericordia di San Casciano in Val di Pesa è costituita agli effetti giuridici

come associazione riconosciuta iscritta al registro regionale delle Persone Giuridiche al n. 833 nonché come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nel registro regionale del volontariato in data 26 settembre 1994, al n. 1106.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 - 311 "Norme Comuni" e dei canoni 321 - 326 "associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4

Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare l'Arciconfraternita svolge in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la promozione della donazione del sangue e degli organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

r) la pubblicazione e divulgazione di bollettini di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere.

L'Arciconfraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Arciconfraternita od in altri cimiteri secondo richiesta, compreso la gestione dei cimiteri pubblici e privati;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) ogni altra attività diversa stabilita dall'Assemblea degli iscritti.

Articolo 5

L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6

Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Arciconfraternita.

Articolo 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8

Lo stemma dell'Arciconfraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio Italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta sola la località e l'eventuale emblema dell'Associazione senza altre modifiche.

Articolo 9

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza, potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10

L'Arciconfraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione delle stessa Confraternita. Del pari in seno alla Confraternita non potranno sorgere altre associazioni se non contemplato come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione; per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori. Per il raggiungimento degli scopi, l'Arciconfraternita potrà costituire o partecipare ad enti fondativi, societari e/o associativi diretti a realizzare servizi di carattere sociale, sanitario, culturale, ambientale a beneficio della comunità e dell'assistenza alle persone che versano in condizioni di bisogno e/o di disagio.

Articolo 12

L'Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote e contributi degli iscritti, dalle attività convenzionate purché

rientranti nei principi ispiratori dell'associazione, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative volte a ricevere carità per restituire in carità.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere utilizzati:

- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
- rendite finanziarie ovvero del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- oblazioni ed altre rendite derivanti dall'esercizio di iniziative volte a ricevere carità per restituire carità.
- contributi dello Stato ed Istituzioni pubbliche anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi comunitari e di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al proseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Articolo 13

Le opere caritative prestate dagli iscritti sono gratuite. L'Arciconfraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi un'oblazione.

Articolo 14

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

L'Arciconfraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Arciconfraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Arciconfraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 15

L'Arciconfraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia. I reciproci rapporti saranno disciplinati da appositi protocolli.

Sono inoltre costituiti all'interno dell'Arciconfraternita l'unità operativa di protezione civile ed il gruppo giovanile denominato "Gemme".

Tutti i gruppi sopra citati ed altri che eventualmente si formeranno, pur nella loro autonomia, sono parte integrante dell'Arciconfraternita.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 16

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.

I Confratelli e le Consorelle si suddividono in tre categorie:

- A. Fratelli attivi (quelli che espletano i servizi);
- B. Soci ordinari;
- C. Soci perpetui;

L'iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile conferma o revoca la decisione del Governatore, e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, il proponente può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Probivirale, che delibera sulle domande non accolte.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell'Arciconfraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita

associativa dell'Associazione.

I Confratelli e le Consorelle possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta formulata mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, tramite altro mezzo postale di comunicazione, fax o mediante altro strumento di comunicazione telematica, purchè risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 17

Gli aspiranti fratelli attivi sono coloro che intendono far parte della categoria dei fratelli attivi. L'aspirantato ha la durata di sei mesi di servizio, al termine del quale gli aspiranti fratelli attivi passano alla categoria dei fratelli attivi. Il passaggio è automatico salvo motivata delibera di diniego del magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio preghiera ed anonimato. Gli aspiranti fratelli attivi partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I fratelli attivi sono coloro che compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, e acquistano diritto di elezione dopo tre mesi di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Soci ordinari sono coloro che si riconoscono nei valori ispiratori della Confraternita, sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano a versare la quota annuale che sarà stabilita dal Magistrato. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Soci perpetui sono coloro che si riconoscono nei valori ispiratori della Confraternita, sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano al versamento di un'unica quota stabilita dal Magistrato. Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita non partecipando agli organi sociali della stessa.

Tutti gli iscritti alle categorie sopra citate hanno diritto di partecipare all'assemblee con voto deliberativo e di elezione attiva e passiva purché abbiano raggiunto la maggiore età ad eccezione del sostenitore non socio.

Articolo 18

Per essere iscritti all'Arciconfraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'Arciconfraternita; i soci ordinari e perpetui sono tenuti al versamento della quota associativa determinata dal Magistrato.

In casi particolari potranno essere ammesse le persone che, pur non appartenendo alla religione Cattolica, aderiscano alla ispirazione Cristiana del Sodalizio e si propongano di effettuare le opere caritative dell'Arciconfraternita.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 19

Potranno essere aggregati all'Arciconfraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dall'Arciconfraternita stessa.

Gli iscritti (Confratelli e Consorelle) all'Arciconfraternita hanno i seguenti diritti in morte:

- a) onoranze funebri consistenti nel trasporto della salma all'oratorio o alla chiesa parrocchiale e quindi al Cimitero con la partecipazione della Compagnia.
- b) Ufficio funebre di numero 3 SS.Messe.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 20

Gli iscritti Confratelli o Consorelle all'Arciconfraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa se prevista.

Articolo 21

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'assemblea dei Confratelli e valgono le disposizioni del successivo art. 22.

Articolo 22

La qualità di iscritto all'Arciconfraternita viene meno per dimissioni, decadenza o esclusione. Viene meno per dimissioni qualora il Confratello o Consorella presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello o Consorella. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all'art. 18. Inoltre l'iscritto decade dalla sua qualità di Confratello o Consorella qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20 oppure rimanga moroso

per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Arciconfraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza. Contro il provvedimento di decadenza o esclusione l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV ORGANI DELLA ARCICONFRATERNITA

Articolo 23

Sono organi dell'Arciconfraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo.

Articolo 24

L'Assemblea è composta dai fratelli attivi e da quei Soci ordinari e perpetui iscritti al Sodalizio da oltre sei mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 25

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra i Confratelli e le Consorelle, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso l'affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici e/o mediante lettera, per posta ordinaria o elettronica, alla residenza o domicilio dei Confratelli e Consorelle almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Arciconfraternita non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o indirizzo mail da parte del Confratello o Consorella, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi,

caso fortuito o forza maggiore.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Articolo 26

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo, e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti l'Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 25.

Articolo 27

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Confratello, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 28

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'Articolo 45.

Articolo 29

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto in conformità con le norme vigenti corredato della relazione del Governatore sull'attività dell'Arciconfraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di Controllo sull'andamento economico-finanziario;
- a bis) deliberare l'approvazione del bilancio sociale al superamento dei limiti di legge;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale, il Collegio dei Sindaci revisori, i componenti l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;
- f) nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- h) deliberare su acquisti, vendite o permutate di immobili;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

Articolo 30

Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dall'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili, di automezzi, nonché per la creazione di passività ipotecarie;
- b) individua le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime;
- c) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita e della Chiesa;
- d) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- e) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- g) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) predispose il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) predispose, nei casi di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ne cura il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel sito internet;
- m) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- n) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 20, 21 e 23 del c.c.,

i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

o) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti confratelli ed esprime entro sei mesi motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

p) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

q) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie, sia di propria iniziativa, che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

r) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

s) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;

t) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni socio deve versare per il funzionamento dell'Arciconfraternita a seconda della categoria di appartenenza;

u) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art. 35, il Segretario;

v) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

z) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita;

x) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita;

y) tiene oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro delle deliberazioni dell'Assemblea ed il libro degli associati.

Articolo 31

Il Magistrato è composto da undici Confratelli nominati dall'assemblea; partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con voto deliberativo. Nella prima riunione di insediamento del Magistrato vengono attribuite le seguenti cariche:

1) Governatore;

2) Vice Governatore;

3) Segretario;

4) Amministratore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi dalla data di iscrizione all'Arciconfraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono eleggibili nel Magistrato i Confratelli contemporaneamente eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore o nominati come componente l'Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dell'Arciconfraternita, i parenti o affini entro il IV grado, nonché i Confratelli

che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Sono invitati, con voto consultivo, i Confratelli che ricoprono le seguenti cariche:

- a) Il Provveditore alla Chiesa;
- b) Il Presidente del gruppo Fratres;
- c) Il Presidente del U.O. di protezione civile;
- d) Il Presidente del gruppo giovanile "Gemme"

Il Provveditore alla Chiesa è nominato dal Magistrato su proposta del Correttore con compiti di mantenere gli arredi sacri, curare feste, riti e ricorrenze religiose, curare la conservazione dei documenti, arredi fissi e mobili.

Articolo 32

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogniqualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato ed anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare ed essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato con i mezzi più opportuni in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 33

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di voto.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, ed eventualmente con chi ne è responsabile, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere

giudiziario, salvo sotto posizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

La carica di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 34

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvante, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 35

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera r), dell'art. 30. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e), dell'art. 33. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso, il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 36

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e alla predisposizione della bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 37

Tutti gli incarichi conferiti ai componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi dell'Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e attaccamento all'Arciconfraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita.

In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Arciconfraternita;

- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito - ove occorre - il parere del Collegio Probivirale della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell'Arciconfraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48, commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio delibera validamente a maggioranza con la presenza di due componenti, tra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide anche equitativamente con pronunce motivate. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 39

L'Arciconfraternita, nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117 del 3 agosto 2017, elegge il Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli e le Consorelle i quali dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora obbligatorio per legge o ritenuto necessario e/o opportuno dall'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'Albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. E' consigliabile che almeno il Presidente debba essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o degli avvocati, o dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Dal momento in cui l'Organo di Controllo è nella pienezza dei suoi poteri, il Collegio dei Sindaci Revisori cessa dalle proprie funzioni.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di Controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017.

L'Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la revisione legale dei conti, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro. L'organo di Controllo è validamente costituito con almeno la presenza della metà più uno dei membri effettivi e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 40

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo; le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Arciconfraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 41

La Commissione Elettorale è proposta dal Governatore nell'Assemblea che precede ogni triennio, la quale ne delibera la nomina o la conferma.

E' composta da un numero di tre e cinque membri scelti fra gli iscritti alla Arciconfraternita, di cui uno è il Correttore ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo di 22 (ventidue) confratelli di cui 4 (quattro) dovranno essere scelti tra i fratelli attivi;
- c) redige la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre i rimanenti due saranno eletti sindaci supplenti;
- d) redige la lista di 5 (cinque) Confratelli per elezione al Collegio dei Proboviri di cui i primi tre saranno effettivi ed i rimanente due supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello e la data di iscrizione al Sodalizio.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui

all'articolo 31 del presente statuto.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Articolo 42

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di preferenze pari ai 3/4 degli eleggibili per il Magistrato, due voti per il Collegio dei Sindaci Revisori e due per il Collegio dei Proviviri.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 43

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 44

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'Articolo 31 comma secondo si estendono anche alle cariche di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 45

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 30, punto q), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'Articolo 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, un dirigente della quale potrà assistere all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie, in deroga al disposto del 3° comma, dell'articolo 21 del codice civile, occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea, qualunque sia il numero dei Confratelli e delle Consorelle intervenuti in Assemblea, ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 46

L'assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il regolamento generale, ivi incluso il regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere "norme di attuazione del regolamento generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 47

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 38, comma e), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla

convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di dodici mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione della situazione all'Autorità regionale competente.

Articolo 48

Qualora l'associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del movimento delle misericordie e procedere entro 6 sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma e ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 49

L'Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 47.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le particolari modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma, del codice civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita.

Articolo 50

A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Arciconfraternita, previo parere dell'ufficio preposto a norma dell'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cristiana con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o fini di pubblica utilità; in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui l'Arciconfraternita è associata. Secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti l'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.

Articolo 51

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Confratelli, tenuto a cura del Magistrato;

- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Magistrato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Sindaci revisori e dell'Organo di controllo, tenuto a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I confratelli hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Articolo 52

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell'Arciconfraternita di Misericordia.

CAPO V

FESTE E FUNZIONI DELLA ARCICONFRATERNITA

Articolo 53

Le feste e le funzioni dell'Arciconfraternita, sono le seguenti:

- a) - Triduo e Festa della Madonna del S. Rosario, patrona dell'Arciconfraternita, che cade la prima domenica di Ottobre;
- b) - Festa del Confessore della Fede "San Rocco", compatrono dell'Arciconfraternita, che ricorre ogni anno il 18 Agosto;
- c) - Festa di San Sebastiano, patrono di tutte le Misericordie, che ricorre il 20 Gennaio;
- d) - Festa di Santa Lucia, patrona del Gruppo Donatori di Sangue Fratres, che ricorre il 13 Dicembre;
- e) - Anniversario di San Tobia, che viene solennizzato nel mese di Settembre con le SS. Messe per i fratelli defunti;
- f) - Triduo e Festa del SS. Crocifisso nel mese di Settembre, nella ricorrenza dell'Esaltazione della Santa Croce;
- g) - Commemorazione dei Defunti il 2 Novembre con la prima Messa del mattino in suffragio di tutti i defunti appartenuti all'Arciconfraternita.

CAPO VI

NORME RESIDUALI E FINALI

Articolo 54

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia, tra le quali anche quelle dettate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia..

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione nel registro del volontariato.

Con l'approvazione del presente statuto, la Associazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

F.to Marco Poli

F.to Marcello Focosi Notaio

Sigillo